

*Katarzyna Jachimowicz*¹

*Maciej Serowaniec*²

Nicolaus Copernicus University in Toruń

LA "QUARANTENA" DELLE NORME COSTITUZIONALI POLACCHE NELL'ERA DEL COVID-19

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2022.015>

Date of receipt: 10.12.2022

Date of acceptance: 15.02.2023

Sommario. L'epidemia del virus SARS-CoV-2 che causa la COVID-19 è un fenomeno che colpisce le relazioni sociali, la stabilità economica e la possibilità di realizzare i diritti umani fondamentali. A causa dell'entità della minaccia alla sicurezza dei cittadini e per la preoccupazione della stabilità del sistema economico dello Stato, si è resa necessaria l'introduzione di norme giuridiche per contrastare efficacemente gli effetti della COVID-19. Il presente documento cerca di rispondere a un'importante questione costituzionale. Si tratta di valutare la compatibilità delle misure introdotte dalle autorità pubbliche in Polonia per prevenire, contrastare e combattere il COVID-19 con gli standard adottati dalla Costituzione.

Parola chiave: COVID-19, parlamento, governo, stato di emergenza, standard democratici.

"Quarantine" of Polish constitutional standards in the era of COVID-19 (Summary). The SARS-CoV-2 virus epidemic causing COVID-19 is a phenomenon that strikes at social relations, economic stability and the possibility of realising fundamental human rights. Due to the scale of the threat to citizens' security and out of concern for the stability of the state's economic system, it has become necessary to introduce legal regulations to counteract the effects of COVID-19 effectively. This paper seeks to answer an important constitutional question. It concerns the issue of assessing the compatibility of measures introduced by public authorities in Poland to prevent, counteract and combat COVID-19 with the standards adopted in the Constitution.

Keywords: COVID-19, parliament, government, state of emergency, democratic standards.

1. Introduzione

Fin dall'inizio dell'epidemia in Polonia, la maggioranza parlamentare ha cercato di dimostrare che non esistono i presupposti materiali per dichiarare lo stato di emergenza in senso costituzionale. D'altra parte, secondo i rappresentanti della dottrina del diritto costituzionale,

¹ Dr Katarzyna Jachimowicz – Department of Constitutional Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, e-mail: kjachimowicz@umk.pl, ORCID: 0000-0002-0685-1661.

² Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK – Department of Constitutional Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, e-mail: mserowaniec@umk.pl, ORCID: 0000-0003-4693-7977.

le circostanze legate all'epidemia di SARS-CoV-2 determinano che i prerequisiti per dichiarare lo stato di emergenza sotto forma di disastro naturale, come previsto dalla Costituzione della Repubblica di Polonia, sono stati soddisfatti (Serowaniec, 2021). Pertanto, la mancata introduzione dello stato di emergenza costituisce un inadempimento degli obblighi costituzionali da parte delle autorità pubbliche competenti (Uziębło, 2021).

Il presente documento cerca di rispondere a un'importante questione costituzionale. Si tratta di valutare la compatibilità delle misure introdotte dalle autorità pubbliche in Polonia per prevenire, contrastare e combattere il COVID-19 con gli standard adottati dalla Costituzione. Le misure adottate si basavano su un'adeguata base giuridica, erano necessarie e proporzionate?

2. Lo stato (sovra)ordinario delle epidemie in Polonia come "quarantena" delle norme costituzionali polacche

Il capitolo XI della Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina tre categorie di stati di emergenza: la legge marziale, lo stato di emergenza e lo stato di disastro naturale. L'introduzione di uno di questi può avvenire "[in] situazioni di particolare pericolo, se i mezzi costituzionali ordinari sono insufficienti". (articolo 228, paragrafo 1, della Costituzione), che viene definito principio di finalità degli stati di emergenza, determinando la premessa generale per l'ammissibilità della loro istituzione. Secondo la Costituzione, la promulgazione dello stato di emergenza è legata alla necessità di osservare quattro importanti principi. Si tratta dei principi di: eccezionalità, legalità, opportunità e proporzionalità. Il principio di eccezionalità significa che l'introduzione di uno stato di emergenza dipende dal verificarsi di uno stato di fatto definito dalla Costituzione come una "situazione di particolare minaccia" in cui i mezzi costituzionali ordinari non sono sufficienti. Il principio di legalità è legato al fatto che ciascuno dei tre tipi di stato di emergenza sopra menzionati può essere imposto solo sulla base di uno statuto, attraverso un regolamento che, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, non solo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma è anche "soggetto a ulteriore pubblicità". La Costituzione non specifica le forme in cui questa pubblicità aggiuntiva deve avvenire. In letteratura si ipotizza che tali forme possano essere varie e dipendere dalle condizioni e dagli usi locali. Il principio di proporzionalità nell'istituzione dello stato di emergenza, espresso nell'articolo 228 (5) della Costituzione, stabilisce che le azioni intraprese dalle autorità pubbliche durante lo stato di emergenza devono rimanere in relazione all'entità della minaccia. Da questa disposizione deriva anche il principio di opportunità, secondo il quale le azioni delle autorità statali mirano al più rapido ripristino del "normale" funzionamento dello Stato. Il principio di finalità protegge quindi, tra l'altro, da un mantenimento troppo prolungato dello stato di emergenza. I principi di eccezionalità, legalità, proporzionalità e opportunità proteggono l'introduzione discrezionale dello stato di emergenza e l'abuso di potere in tale stato (Exkhardt, 2012). Gli articoli 228(6) e 228(7) sono garanzie aggiuntive al nucleo dell'ordine costituzionale esistente. L'articolo 228(6) stabilisce che "durante lo stato di emergenza, la Costituzione, le leggi elettorali del Sejm, del Senato e degli enti locali, la legge sull'elezione del Presidente della Repubblica di Polonia e le leggi sugli stati di emergenza". Ai sensi dell'articolo 228 (7), "durante lo stato di emergenza e nei 90 giorni successivi, il mandato del Sejm non può essere ridotto, non si può tenere un referendum nazionale, non si possono tenere le elezioni del Sejm, del Senato, degli organi di governo locale e le elezioni del Presidente della Repubblica, e i mandati di questi organi sono prorogati di conseguenza. Le elezioni degli organi di governo locali sono possibili quando non è stato dichiarato lo stato di emergenza". L'articolo 228, paragrafo 7, della Costituzione salvaguarda quindi le fondamenta del sistema statale non solo durante lo stato di emergenza, ma anche durante la "convalescenza dello Stato", ossia il ritorno a uno stato di funzionamento efficiente dell'apparato statale (Kustra-Rogatka, 2021).

In pratica, il più delle volte si è verificata una violazione del principio secondo cui

le limitazioni ai diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo possono essere effettuate solo attraverso fonti di legge di rango adeguato. In particolare, in Polonia si è verificata spesso una violazione del principio di esclusività della materia statutaria, che obbliga il legislatore a utilizzare solo un atto normativo di rango statutario in una situazione in cui è necessario introdurre limitazioni ai diritti individuali. Durante la pandemia, tuttavia, è stato estremamente frequente che i diritti fondamentali venissero limitati attraverso atti appartenenti alla legislazione amministrativa, cioè attraverso atti normativi emanati dall'esecutivo, piuttosto che attraverso leggi emanate nel corso della procedura legislativa ordinaria dal Parlamento, e gli atti emanati dall'esecutivo non avevano rango di legge. Si tratta di diversi atti dell'esecutivo che sono stati utilizzati per introdurre particolari restrizioni e che erano solo esecutivi rispetto alle leggi (cioè quelli che, in "circostanze normali", servono ad attuare ed eseguire la legge). In Polonia, ciò è avvenuto tramite regolamenti del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute. Ciò ha comportato diversi problemi legati all'applicazione della legge, e il finale di molti casi relativi alla validità della restrizione dei diritti individuali a volte (almeno in Polonia) si è svolto in tribunale, dove il giudice ha deciso che il legislatore aveva introdotto il divieto dato senza un'adeguata base legale.

Come è noto, durante le emergenze e le crisi, l'esecutivo e non il Parlamento diventa il "protagonista" nella gestione di una determinata minaccia. Le emergenze sono infatti "l'ora del governo". Vale la pena sottolineare che questa regolarità è stata confermata. Allo stesso tempo, va notato che durante il primo mese di pandemia in Polonia, il Parlamento polacco è riuscito a svolgere *de facto* solo una delle sue funzioni - quella legislativa, anche se in misura limitata, poiché le sedute a distanza e i relativi problemi tecnici hanno limitato la già modesta deliberazione nelle condizioni politiche polacche. Inoltre, in quel momento l'attenzione era rivolta solo alla legislazione relativa alla pandemia di coronavirus. Sotto l'influenza della "produzione" massiccia e non coordinata di leggi che introducevano restrizioni, anche i servizi in uniforme o gli organi statali (per non parlare dei cittadini) incontrarono serie difficoltà nel determinare quali norme legali fossero applicabili e da applicare. Si può quindi affermare che fu confermata la nota massima secondo cui "se i casi difficili danno origine a una cattiva legge, le emergenze danno origine a una legge ancora peggiore" (Carr, 1940).

Le premesse dettagliate per l'introduzione di particolari categorie di stati di emergenza sono formulate in altre disposizioni della Costituzione. La legge marziale può essere imposta in caso di "minaccia esterna allo Stato, di attacco armato sul territorio della Repubblica di Polonia o quando un accordo internazionale impone l'obbligo di difesa comune contro un'aggressione" (articolo 229). Lo stato di emergenza, a sua volta, può essere introdotto in caso di "minaccia al sistema costituzionale dello Stato, alla sicurezza dei cittadini o all'ordine pubblico" (articolo 230, paragrafo 1). Sia la legge marziale che lo stato di emergenza sono imposti dal Presidente della Repubblica di Polonia, ma non su sua iniziativa, bensì solo su richiesta del Consiglio dei Ministri. Lo stato di calamità naturale è imposto dal Consiglio dei Ministri "al fine di prevenire le conseguenze di disastri naturali o di guasti tecnici che hanno le caratteristiche di un disastro naturale e di rimuoverli" (articolo 232, paragrafo 1). Come risulta, inoltre, dall'articolo 233 (3) della Costituzione della Repubblica di Polonia, durante lo stato di calamità naturale, in base alla legge, possono essere limitate le libertà e i diritti specificati nell'articolo 22 (libertà di attività economica), nell'articolo 41 (1, 3) e 5 (libertà personale), nell'articolo 50 (inviolabilità dell'abitazione), nell'articolo 52 (libertà di movimento) e nell'articolo 52 (libertà di movimento). 52(1) (libertà di movimento e di residenza nel territorio della Repubblica di Polonia), art. 59(3) (diritto di sciopero), art. 64 (diritto di proprietà), art. 65(1) (libertà di lavoro), art. 66(1) (diritto a condizioni di lavoro sicure e igieniche) e art. 66(2) (diritto al riposo) (Florczak-Wątor, 2020).

Il Consiglio dei Ministri si è dimesso dall'introduzione formale dello stato di emergenza, come previsto dalla Costituzione della Repubblica di Polonia. Pertanto, per introdurre restrizioni alle libertà e ai diritti umani, non si possono invocare circostanze straordinarie che giustifichino soluzioni legali specifiche, e tali circostanze non possono giustificare limitazioni di vasta portata alle libertà civili introdotte sotto forma di regolamenti (Kardas, 2020). L'epidemia va combattuta nel quadro dell'ordine costituzionale, che le autorità pubbliche sono tenute a rispettare. Senza l'introduzione dello stato di emergenza, questi organi possono operare solo nel quadro delle ordinarie clausole di limitazione costituzionale appropriate per situazioni in cui non esiste una minaccia particolare. La mancata introduzione dello stato di emergenza, in una situazione in cui esistono minacce straordinarie, può quindi essere considerata come una violazione da parte di un ente pubblico dell'ingiunzione ad agire sulla base e nei limiti della legge, come formulato nell'articolo 7 della Costituzione.

La base giuridica per la lotta alle epidemie in Polonia è diventata la legge del 2 marzo 2020 sulle soluzioni specifiche relative alla prevenzione, al contrasto e alla lotta contro la COVID-19, altre malattie infettive e le crisi da esse causate. L'articolo 25 della legge COVID-19 ha introdotto molte modifiche alla legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni umane e le malattie infettive. In primo luogo, merita particolare attenzione l'articolo 46a, introdotto nella legge, che autorizza il Consiglio dei ministri a emanare un'ordinanza che specifichi l'area in cui si verifica la minaccia epidemica o l'epidemia e a introdurre soluzioni attraverso le quali combattere tale stato. Inizialmente, la legislazione per la lotta all'epidemia si basava sull'articolo 46 della Legge sulla prevenzione e la lotta alle infezioni e alle malattie infettive nell'uomo. Tuttavia, la disposizione che esprime una delega legislativa generale è diventata la base per l'emanazione da parte del Ministro della Salute di diversi regolamenti che hanno definito le regole di azione durante un'epidemia e limitato drasticamente le libertà e i diritti costituzionali. Utilizzando l'autorità concessa dall'articolo 46 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie infettive nell'uomo, il ministro ha emanato regolamenti che hanno disciplinato in modo indipendente tutta una serie di questioni riservate alla legge e hanno limitato drasticamente le libertà e i diritti costituzionali. In molti casi, queste limitazioni violano l'essenza delle libertà e dei diritti costituzionali.

Solo allora il Consiglio dei Ministri si è rivolto all'articolo 46a sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni umane e le malattie infettive. Il meccanismo d'azione era simile. La determinazione dello stato di emergenza, e poi dell'epidemia, i principi di attività degli organi statali e infine la limitazione dei diritti costituzionali sono stati inseriti non in una legge, ma in un regolamento. Il metodo introdotto per limitare i diritti costituzionali è incoerente con l'articolo 31, paragrafo 3, della Costituzione e con le disposizioni del Capitolo 2, che introducono clausole di limitazione dettagliate (Tuleja, 2020). L'articolo 31, comma 3, della Costituzione della Repubblica di Polonia stabilisce che le limitazioni al godimento delle libertà e dei diritti costituzionali possono essere stabilite "solo per legge". Alla luce della giurisprudenza consolidata del Tribunale costituzionale, ciò significa che lo statuto deve determinare in modo indipendente gli elementi di base della limitazione di un determinato diritto e libertà. In questo modo, la Costituzione della Repubblica di Polonia esprime e attua l'idea fondamentale che le limitazioni dei diritti e delle libertà costituzionali possono essere introdotte e mantenute solo quando sono previste da una disposizione di legge universalmente vincolante contenuta in uno statuto, vale a dire una disposizione adottata da un parlamento democraticamente legittimato attraverso una procedura legislativa prevista dalla legge, che dovrebbe garantire l'apertura del dibattito parlamentare e la possibilità di una considerazione pluralistica dei vari interessi in gioco, opportunamente promulgata e promulgata, e nel caso della quale esiste - almeno potenzialmente - la possibilità di sottoporla al controllo preventivo e successivo del Tribunale costituzionale in termini di conformità alla Costituzione della Repubblica di Polonia. Come giustamente sottolineato in letteratura, il requisito di una base

legale per l'introduzione di limitazioni ai diritti e alle libertà costituzionali è una manifestazione del principio di uno Stato democratico (articolo 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia), in cui l'autorità suprema appartiene alla Nazione e in cui la Nazione esercita questa autorità suprema direttamente o attraverso i suoi rappresentanti (articolo 4 della Costituzione della Repubblica di Polonia), in particolare attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento. Il Parlamento, composto dai rappresentanti della Nazione, è riconosciuto come l'organo che più adeguatamente esprime la volontà della Nazione e può esprimerla nelle sue leggi. Di conseguenza, le leggi approvate dal Parlamento sono destinate a esprimere la volontà popolare, costituendo al contempo la forma primaria di attuazione del principio di sovranità (supremazia) della Nazione. In questo modo, attraverso le leggi approvate dal Parlamento, la Nazione può decidere di regolare le questioni relative ai diritti e alle libertà costituzionali degli individui. Si tratta di una soluzione giuridica pienamente coerente con i principi della democrazia moderna.

Vale la pena notare che ognuno dei regolamenti analizzati contiene soluzioni che interferiscono molto profondamente con i diritti dell'individuo, superando di gran lunga i limiti applicabili durante il normale funzionamento dello Stato. Ad esempio, la libertà di attività economica nell'ambito dei tipi di attività elencati nei regolamenti successivi è stata sospesa a tempo indeterminato. Ne consegue anche che i servizi possono stabilire, tra l'altro, restrizioni temporanee su una particolare modalità di movimento, restrizioni o divieti temporanei di commercializzazione e utilizzo di determinati oggetti o prodotti alimentari, restrizioni temporanee del funzionamento di determinate istituzioni o luoghi di lavoro, divieti di organizzazione di spettacoli e altri raduni del pubblico, nonché l'ordine di mettere a disposizione immobili, locali, terreni e mezzi di trasporto per attività antiepidemiche previste dai piani antiepidemici. In questo modo, in Polonia è stato *di fatto* introdotto uno stato di quasi-emergenza.

Come giustamente sottolineato dalla dottrina del diritto costituzionale, per riconoscere una determinata situazione come rispondente ai criteri dello stato di emergenza, non devono essere introdotte tutte le limitazioni previste dalla legge sullo stato di emergenza. In primo luogo - per il principio dell'autonomia delle nozioni costituzionali, e in secondo luogo - anche in caso di introduzione formale dello stato di emergenza, le misure di emergenza non vengono introdotte automaticamente, ma in base all'entità e al tipo di minaccia. Non c'è dubbio che i requisiti formali per l'introduzione legale dello stato di emergenza non siano stati soddisfatti (Krzeniński, 2021). In particolare, l'autorità competente non ha emanato, sulla base degli atti esistenti sugli stati di emergenza, un regolamento che proclami un particolare stato di emergenza con una procedura appropriata, e quindi - non è stata indicata una forma specifica di questo stato: legge marziale, stato di emergenza o stato di disastro naturale. Sebbene dal punto di vista formale la caratteristica dello stato di emergenza sia l'interferenza con i diritti e le libertà costituzionali di un individuo per mezzo di atti sub-statutari, tale atto non è certamente il suddetto regolamento del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, perché non è stato emanato dopo l'introduzione formale di uno stato di emergenza e non si basa sull'atto che determina le conseguenze dell'introduzione di tale stato.

Ci si chiede inoltre se le leggi ordinarie possano integrare le materie disciplinate negli stati di emergenza. La risposta non deriva direttamente dall'articolo 228 e dalle successive disposizioni del Capitolo XI della Costituzione. Come giustamente sottolineato in letteratura, tenendo conto del *numerus clausus* degli stati di emergenza, si dovrebbe presumere che ogni stato di emergenza debba essere regolato da un atto separato o da un unico atto che definisca tali stati separatamente. È anche ammissibile che tre stati di emergenza siano regolati da più di tre leggi. Queste leggi devono indicare chiaramente che sono state emanate per concretizzare l'articolo 228, comma 1, della Costituzione.

Inoltre, le leggi dovrebbero specificare entro quale stato di emergenza vengono emanate. In pratica, tenendo conto dei principi di tecnica legislativa, lo stato giuridico attuale e

l'esistenza di tre leggi che definiscono altrettanti stati di emergenza costituzionali dovrebbero essere considerati ottimali. La materia disciplinata da queste leggi può essere integrata o modificata da leggi ordinarie. Va tenuto presente, tuttavia, che il regime costituzionale speciale derivante dall'articolo 228 non si applica a questi statuti. Ad esempio, la legge sulle epidemie non può specificare i principi speciali per l'azione degli organi statali e le limitazioni speciali ai diritti umani indicati nell'articolo 228 (3) della Costituzione. Tali norme speciali possono essere determinate solo da una legge specifica sullo stato di emergenza e dal regolamento che introduce questo stato. A questo proposito, è possibile indicare una relazione generale tra la legislazione normale e quella degli stati di emergenza. L'introduzione di uno stato di emergenza non sospende la forza vincolante degli atti normativi indicati nell'articolo 87 della Costituzione. Né fa sì che tutta l'attività legislativa passi allo stato di emergenza di cui all'articolo 228 della Costituzione. Lo svolgimento di tale attività può avvenire secondo principi normali. Va tuttavia tenuto presente che il contrasto alle minacce indicate nell'articolo 228, paragrafo 1, della Costituzione, che richiede norme speciali per il funzionamento dello Stato e limitazioni speciali dei diritti umani, dovrebbe essere effettuato attraverso una legislazione d'emergenza.

3. Conclusioni

Dal punto di vista materiale e giuridico, *de facto* dall'inizio di marzo 2020 esiste in Polonia uno stato di emergenza legale, definito dalla Costituzione. Dal punto di vista formale, tuttavia, non è stato proclamato, e ancor meno è stato indicato un tipo specifico di stato di emergenza (guerra, emergenza, disastro naturale). Si tratta, quindi, di uno stato di emergenza ibrido - attuato attraverso l'introduzione nell'ordinamento delle norme che lo costituiscono, ma con l'omissione dei rigori formali previsti dalla Costituzione, e non specificato nella sua tipologia. Abbiamo, quindi, una situazione in cui gli organi dell'autorità pubblica agiscono secondo le regole previste dalla Costituzione per lo stato di emergenza, ma senza introdurre formalmente questo stato, cercando così di evitare le limitazioni che la Costituzione introduce in questa circostanza - sotto forma di divieto di indire elezioni (anche presidenziali), referendum e divieti di modificare la legge (compreso il codice elettorale). Da quanto detto si evince che gli atti normativi analizzati hanno introdotto un regime giuridico che contiene tutte le caratteristiche costitutive dello stato di emergenza, comprese le soluzioni previste negli atti relativi a particolari stati di emergenza, quali ordini vincolanti degli organi della pubblica amministrazione, limitazione dei diritti e delle libertà tramite ordine esecutivo, limitazione (e talvolta persino abolizione) della libertà di movimento, della libertà economica, della libertà di riunione e di culto, restrizioni ai trasporti e al commercio di beni, ordini di sottoporsi a procedure mediche. L'esistenza di un regime legale definito dall'articolo 228 della Costituzione come stato di emergenza è indicata dalle norme che violano l'essenza dei diritti costituzionalmente protetti (libertà economica, libertà di movimento, libertà di riunione) e violano il principio costituzionale dell'indipendenza dell'autogoverno. Sebbene i divieti, gli ordini e le restrizioni analizzati fossero sostanzialmente giustificati, il modo in cui sono stati introdotti ha portato a una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Polonia.

BIBLIOGRAFIA

- Carr C.T., Crisis Legislation in Britain, *Columbia Law Review* 1940, vol. 40, n. 8, 1309.
Eckhardt K., *Stany nadzwyczajne jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego*, Przemysł-Rzeszów 2012.

- Florczak-Wątor M., *Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa*, "Państwo i Prawo" 2020, nr 12.
- Kardas P., *Konstytucyjne podstawy rozstrzygania kolizji obowiązków i konfliktów dóbr w czasie epidemii*, "Palestra" 2020, nr 6.
- Kustra-Rogatka A., *Stany nadzwyczajne*, [w:] *Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności*, eds. Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec, Toruń 2021.
- Serowaniec M., *The (extra)ordinary state Of COVID-19 pandemic in Poland*, [in:] *Pandemic Poland, impacts of Covid-19 on Polish law*, M. Löhnig, M. Serowaniec, Z. Witkowski (eds.), Wyd. Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Böhlau Verlag. Wien 2021, pagg. 9-12.
- Tuleja P., *Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne*, "Palestra" 2020, n. 9.
- Uziębło P., *Odpowiedzialność organów władzy państwowej i ich członków za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii*, "Przegląd Konstytucyjny" 2021, nr 1.
- Krzeminski M., *Hybrydowy stan nadzwyczajny*, online: <http://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-hybrydowy-stan-nadzwyczajny/>, (visitato il 01.07.2021).